m_dg.GAB.06/11/2026.0039897.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08784 DEL DEP. MALAVASI ED ALTRI (res. n. 706 del 09 settembre 2026)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, il deputato interrogante solleva specifici quesiti sulla diffusione in rete di videomessaggi nei quali il detenuto Paolo Bellini, condannato in via definitiva per la strage di Bologna e attualmente ristretto presso la Casa di reclusione di Padova, ha reso dichiarazioni riferite al proprio procedimento penale, ritenute dagli interroganti di contenuto intimidatorio. Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

La vicenda, per la sua indubbia delicatezza e per la rilevanza dei profili coinvolti, è stata immediatamente sottoposta all'attenzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che ha tempestivamente avviato i necessari approfondimenti.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di appurare che il video intitolato "*30 luglio 2026*" è stato pubblicato sul canale *YouTube* denominato "*Pierluigi Ghiggini*", verosimilmente riconducibile all'omonimo direttore del sito web "*Reggio Report*".

Nel filmato il detenuto sostiene la propria innocenza e afferma che una consulenza tecnica privata sul video girato dal turista H.P. il giorno della strage avrebbe rilevato significative discrepanze sia nell'analisi del pendente — indicato

alternativamente come crocifisso o medaglietta — sia nel raffronto tra i tratti somatici del soggetto ripreso nella stazione di Bologna e i propri. Egli formula, inoltre, rilievi critici in ordine al quadro testimoniale acquisito nel processo.

Sul medesimo canale, il Nucleo investigativo centrale ha individuato altri due video, pubblicati il 12 luglio 2026 e intitolati, rispettivamente, "*Paolo Bellini parla dal carcere - Prima parte*" e "*Paolo Bellini parla dal carcere - Seconda parte*".

In tali filmati il detenuto, collegato dall'istituto penitenziario di Padova, espone argomentazioni analoghe rivolgendosi al direttore di *Reggio Report*, Pierluigi Ghiggini.

Le verifiche condotte dal Nucleo investigativo centrale hanno, altresì, accertato che i filmati sono stati ottenuti mediante registrazione dello schermo durante colloqui a distanza intrattenuti dal detenuto il 29 maggio e il 24 luglio 2026, rispettivamente con il figliastro e con la moglie e la nuora.

In particolare, in sede di contestazione dell'infrazione disciplinare, avvenuta il 26 agosto 2026, il detenuto ha dichiarato di aver chiesto al figliastro di registrare il proprio intervento durante il video-colloquio e di trasmetterlo esclusivamente al difensore di fiducia, negando di averne disposto la diffusione pubblica.

Pur avendo il detenuto assunto la responsabilità della registrazione, la ricostruzione da lui fornita non è stata ritenuta attendibile, poiché le modalità e il contenuto delle dichiarazioni risultavano oggettivamente rivolti a una platea esterna, anziché funzionali alle sole esigenze della strategia difensiva.

In conseguenza di tali accertamenti, il 31 agosto 2026 il detenuto è stato convocato dinanzi al Consiglio di disciplina, che ha applicato la sanzione di dieci giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, ai sensi dell'articolo 39, numero 3, dell'ordinamento penitenziario.

A ulteriore tutela della sicurezza e dell'ordine dell'istituto, il 10 settembre 2026 la Direzione della Casa di reclusione di Padova ha disposto, in via cautelare, la sospensione dell'autorizzazione ai video-colloqui tramite la piattaforma *Microsoft*

Teams, in ragione del concreto rischio di reiterazione di condotte incompatibili con le disposizioni dipartimentali. Resta pienamente garantito il diritto del detenuto a mantenere i rapporti con i familiari mediante colloqui visivi in presenza e ordinarie conversazioni telefoniche.

La Direzione dell'istituto ha inoltre provveduto a informare il Magistrato di sorveglianza e la competente Procura della Repubblica, assicurando il coinvolgimento delle autorità preposte per le valutazioni di rispettiva competenza.

Si precisa, infine, che Paolo Bellini è sottoposto a isolamento diurno, in camera singola, presso la sezione protetti promiscua e che nei suoi confronti è stato disposto il regime di grande sorveglianza custodiale.

Quanto alle modalità di svolgimento dei colloqui visivi e delle conversazioni telefoniche presso la Casa di reclusione di Padova, le informazioni acquisite attestano l'esistenza di procedure definite e sottoposte a costante controllo. L'accesso avviene previa istruttoria del competente Ufficio "rilascio colloqui" e, nei casi previsti, previa autorizzazione dell'Autorità dirigente.

Le conversazioni telefoniche sono effettuate mediante scheda prepagata in appositi locali situati all'interno delle sezioni detentive.

I colloqui visivi da remoto si tengono esclusivamente tramite la piattaforma *Microsoft Teams*, in un locale appositamente attrezzato con dieci postazioni informatiche abilitate, nove delle quali attualmente operative. Le postazioni sono sottoposte al controllo visivo a distanza del personale di Polizia penitenziaria addetto al servizio, che vigila sulle immagini presenti sui monitor.

Tale assetto si inserisce in un percorso di progressivo consolidamento dell'impiego degli strumenti di comunicazione a distanza nell'ambito penitenziario.

Già con la circolare del 30 gennaio 2019 della Direzione generale dei detenuti e del trattamento è stato chiarito che la videochiamata è equiparata ai colloqui visivi previsti dall'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario e ne condivide, pertanto, la qualificazione giuridica e le modalità esecutive stabilite dall'articolo 37 del d.P.R. n.

230 del 2000, con riguardo agli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni, al numero e alla durata dei collegamenti audiovisivi e alle forme di controllo affidate al personale incaricato.

Per le persone detenute e internate nel circuito speciale previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, l'Amministrazione ha inoltre autorizzato, in presenza di specifiche situazioni di impossibilità di spostamento, prevalentemente connesse alla pandemia o comunque di carattere eccezionale, l'effettuazione di videochiamate tramite il sistema telematico della Rete unitaria giustizia del Ministero della giustizia, già impiegato per le videoconferenze processuali.

Con la successiva circolare del 26 settembre 2022, n. 3696/6146, è stato confermato l'indirizzo volto a favorire la videochiamata quale modalità alternativa di fruizione dei colloqui visivi.

Lo strumento, inizialmente introdotto in via sperimentale e limitato al circuito della "media sicurezza", è stato così stabilizzato mediante una disposizione di carattere generale ed esteso anche al circuito dell'"alta sicurezza".

Il Governo conferma, pertanto, il proprio fermo impegno a garantire che l'impiego delle tecnologie di comunicazione negli istituti penitenziari avvenga nel rigoroso rispetto della legalità, della sicurezza e dell'ordine interno, senza comprimere il diritto delle persone detenute a mantenere relazioni familiari.

Le iniziative assunte nel caso in esame testimoniano la tempestività dell'azione amministrativa e la capacità dell'Amministrazione penitenziaria di coniugare l'effettività dei controlli con la tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione